



## COMUNE DI CORTAZZONE PROVINCIA DI ASTI

Via del Castello 2 – 14010 Cortazzone (AT)  
Tel.0141/995504 fax 0141/995907  
e.mail : comune. [cortazzone@pec.it](mailto:cortazzone@pec.it)

Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

### INDICE

#### TITOLO I° MERCATO

- Art. 1 Localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento
- Art. 2 Dimensionamento ed articolazione merceologica
- Art. 3 Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita
- Art. 4 Regolazione della circolazione veicolare e pedonale
- Art. 5 Norme in materia di funzionamento e controllo mercato
- Art. 6 Ristrutturazione e trasferimento del mercato
- Art. 7 Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi
- Art. 8 Presenze
- Art. 9 Sospensione della Autorizzazione
- Art.10 Decadenza e revoca della concessione di posteggio
- Art.11 Scambio di posteggio
- Art.12 Subingresso
- Art.13 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art.14 Sistema autorizzatorio e disponibilità dei posteggi

#### TITOLO II° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.15 Norme igienico sanitarie
- Art.16 COSAP
- Art.17 Pubblicità dei prezzi.
- Art.18 Commissione di mercato
- Art.19 Sanzioni
- Art.20 Disposizioni finali

#### ALLEGATI:

Planimetria area mercatale

#### TITOLO I°

#### MERCATO

##### **Art. 1 localizzazione, cadenza ed orari di svolgimento.**

Il mercato si svolge in piazza Luigi Vallero, nell'ambito dell'area definita dalla planimetria allegata, con cadenza settimanale nella giornata di mercoledì, osservando l'orario di vendita

dalle ore 7,00 alle ore 13,30.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale non prima delle ore 6,00 e può iniziare subito l'allestimento del banco e dare inizio alle operazioni di vendita, fermo restando

l'obbligo di lasciare il posteggio libero da ogni ingombro entro le ore 14.00.

##### **Art. 2 dimensionamento ed articolazione merceologica.**

L'area complessiva del mercato nella giornata di mercoledì, così come definita dalla

planimetria allegata, è strutturata in n.10 posteggi di seguito elencati:

n. 1 frutta e verdura metri lineari	10
n. 2 pasta fresca e pane metri lineari	10
n. 3 prodotti per la casa metri lineari	10
n. 4 alimentari prodotti ittici metri lineari	10
n. 5 alimentari in genere metri lineari	10
n. 6 prodotti per la casa metri lineari	10
n. 7 abbigliamento intimo metri lineari	10
n. 8 abbigliamento metri lineari	10
n. 9 da destinare metri lineari	10
n. 10 da destinare metri lineari	10

**Art. 3 modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita.**

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà

alla occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

**Art. 4 regolazione della circolazione veicolare e pedonale.**

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale è vietata all'interno dell'area

mercatale la presenza e la circolazione di ogni tipo di autoveicolo o motociclo. E' vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

Nell'orario di vendita è sospeso il servizio di pesa pubblica.

**Art. 5 norme in materia di funzionamento e controllo del mercato.**

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi nei mercati sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, alla erogazione dei servizi necessari al buon funzionamento del mercato. In ogni caso i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- i concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata,

né occupare più spazio anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende negli spazi

comuni riservati al transito pedonale;

- le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo

non inferiore a metri 2,40;

- è consentito mantenere nel posteggio i propri automezzi attrezzati o non, purché sostino entro

lo spazio delimitato dalla concessione del posteggio; gli automezzi non utilizzati devono essere

posteggiati negli idonei stalli presenti sulla piazza, al di fuori dell'area mercatale;

- il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato,

fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento del mercato. In ogni

caso contrario l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti;

- qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza o sanità, il

Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso una ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento; l'agricoltore che eserciti la vendita dei propri prodotti è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalle norme vigenti in materia; tra i prodotti vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Il Sindaco può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

#### **Art. 6 Ristrutturazione e trasferimento del mercato.**

Qualora si proceda alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area del mercato esistente ovvero al trasferimento del mercato in altra sede, la riassegnazione dei

posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dell'anzianità storica di presenza sul mercato.

#### **Art. 7 Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi.**

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8,30 sono giornalmente assegnati agli operatori eventualmente presenti, che vantino il maggior numero

di presenze sul mercato e, in caso di parità, la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.

L'operatore che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore a due

mesi nel corso dell'anno solare, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.

La graduatoria sarà aggiornata a cadenza annuale e pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

#### **Art. 8 Presenze.**

Trascorso l'orario fissato dal presente articolo, il Responsabile di mercato procede alla verifica

dei posteggi temporaneamente liberi, provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato il Responsabile procederà altresì alla redazione del verbale

giornaliero di mercato nel caso di assenze di titolari di posteggio ed ogni altro eventuale fatto

che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.

#### **Art.9 Sospensione della Autorizzazione.**

In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione

dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;

il danneggiamento della sede stradale;

l'aumento dei prezzi superiore alla percentuale mensile di inflazione rilevata dall'ISTAT a livello nazionale.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno.

**Art.10 Decadenza e revoca della concessione di posteggio**

L'Operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi ovvero a 17 giornate salvo

il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. La decadenza è altresì prevista

in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse.

**Art.11 Scambio di posteggio.**

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con espresso consenso del Comune. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al Responsabile di mercato con

dichiarazione di rinuncia della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza, provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

**Art.12 Subingresso.**

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs

n.114/

1998.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione va rivolta al

Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di proprietà legati all'autorizzazione ceduta,

compreso anche il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro un mese, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte – fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività –

deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro sei mesi dalla data di morte del dante causa.

Trascorsi inutilmente tali termini, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

**Art.13 Posteggi riservati ai produttori agricoli.**

Ai produttori agricoli sono riservati n.3 posteggi, dati in concessione per la durata del periodo

di stagionalità dei prodotti posti in vendita, ovvero per l'intero anno solare.

**Art.14 Sistema autorizzatorio, concessione e disponibilità dei posteggi**

Il Dirigente o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dall'articolo 2.

Il Comune previo accertamento della disponibilità di posteggi sull'area mercatale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni. Tale bando viene indetto entro trenta giorni dalla

accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area mercatale.

Il Bando, da pubblicare per trenta giorni consecutivi, all'Albo Pretorio deve contenere:

l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio cui si riferisce;

l'elenco dei posti disponibili,

il numero che li identifica e la dimensione,

il settore merceologico di appartenenza,

il termine, non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, entro il quale l'istanza deve pervenire al Comune.

Le domande presentate fuori del termine indicato dal bando di concorso, sono respinte e non

danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi è effettuata contestualmente al rilascio

dell'autorizzazione.

La concessione ha durata di dieci anni, non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con

l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.

La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli, può essere rilasciata ai fini di un

utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione. Nel caso di

concessioni di posteggio inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più

concessioni.

## **TITOLO II°**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.15 Norme igienico – sanitarie.**

L'esercizio dell'attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto ad autorizzazione sanitaria nei limiti previsti dalla legge.

L'assegnazione di diversi posteggi per gli alimentaristi può essere effettuata solo previo accertamento delle possibilità di rispettare da parte del concessionario le necessarie prescrizioni igienico sanitarie.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti Autorità.

#### **Art.16 COSAP.**

Le concessioni sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.

#### **Art.17 Pubblicità dei prezzi.**

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare,

in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. Si applicano al proposito le disposizioni vigenti relative all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per

unità di misura.

#### **Art.18 Commissione di mercato.**

I titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una commissione composta da un numero massimo di tre delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extraalimentare ed uno per i produttori agricoli. E' compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti.

La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con gli organi preposti alla

vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della pubblica amministrazione.

La delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso

**Art.19 Sanzioni.**

Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 114/1998, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

€uro cinquanta.

**Art.20 Disposizioni finali.**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni

di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs n.114/1998, alla L.R. n.28 del 12 novembre 1999, alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 5 DEL 29/03/2004**

**AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DI C. C. 20 DEL 17/08/2009**